

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore **BETTAMIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997

—————

Concessione di contributi in conto interessi ai soggetti e imprese danneggiati dagli eventi calamitosi naturali verificatisi nei comuni di Agazzano, Carpaneto, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, San Giorgio Piacentino e Vigolzone

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento si fa riferimento alla disastrosa grandinata del 16 giugno 1997, sui comuni Agazzano, Carpaneto, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, San Giorgio Piacentino e Vigolzone, in provincia di Piacenza, devastando intere colture agricole, edifici privati, le sedi municipali ed altri edifici di proprietà comunale nonchè il verde pubblico e privato. La grandinata ha distrutto ogni tipo di raccolto: frumento, pomodoro, mais, barbabietole, vigneti e frutteti.

Sulla questione sono intervenuti rappresentanti degli organi regionali di competen-

za, i quali hanno sollecitato le amministrazioni provinciali affinché vengano adottati, nel minor tempo possibile, provvedimenti a favore delle zone disagiate.

Si ritiene doveroso e urgente la presentazione di un disegno di legge che preveda la dichiarazione dello stato di calamità al fine di assicurare interventi omogenei, senza disparità di trattamenti, nei confronti di tutte le regioni italiane e quindi di tutti i cittadini danneggiati da siffatti eventi.

Un mancato intervento andrebbe ad influire negativamente sullo sviluppo agroalimentare, primo fra gli obiettivi di crescita, di competitività e occupazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È dichiarato lo stato di calamità naturale in tutto il territorio dei Comuni di Agazzano, Carpaneto, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, e Vigolzone, in provincia di Piacenza, a seguito degli eventi verificatisi in data 16 giugno 1997.

**Art. 2.**

1. Sono ammissibili al contributo in conto interessi di cui all'articolo 9, secondo e terzo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, i cittadini proprietari di beni danneggiati dall'eccezionale calamità naturale e dalle avversità atmosferiche verificatesi il 16 giugno 1997, ubicati nei comuni di cui all'articolo 1.

**Art. 3.**

1. Sono ammissibili a contributi le spese sostenute per opere murarie, attrezzature, macchinari e scorte, al fine di riattivare, riparare o ricostruire gli impianti danneggiati o distrutti.

2. L'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare devono risultare da apposita perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici.

**Art. 4.**

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, gli istituti di credito a

medio termine di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono concedere finanziamenti agevolati ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro a norma dell'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, vigente alla data di stipulazione del contratto.

2. La misura dei finanziamenti di cui al comma 1 non può superare l'ammontare del danno determinato ai sensi dell'articolo 3. La durata dei finanziamenti è fissata in cinque anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a diciotto mesi.

3. Al fine di porre gli istituti in condizione di applicare il tasso di interesse di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede con proprio decreto agli istituti stessi un contributo semestrale, posticipato, costante, commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di stipulazione del contratto di finanziamento e la rata di ammortamento calcolata al tasso agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento medesimo. Per i periodi di utilizzo e preammortamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il contributo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato, definiti come sopra.

#### Art. 5.

1. La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

2. L'istituto di credito, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento e dopo aver deliberato il finanziamento stesso, trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istanza di concessione del contributo in conto interessi, inviando la relativa documentazione. Ogni istanza di concessione del

contributo deve essere relativa ad un singolo intervento.

3. Il contributo in conto interessi è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'istituto di credito, a fronte dell'integrale realizzazione degli investimenti e della erogazione a saldo del finanziamento.

4. I contratti di finanziamento a tasso originario stipulati dagli istituti di cui all'articolo 4 per le finalità di cui all'articolo 3 possono essere modificati con appositi atti notori per il conseguimento delle agevolazioni previste. Per tali operazioni il contributo può essere concesso a valere sul debito residuo esistente alla data dell'atto modificato.

#### Art. 6.

1. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici per lo stesso titolo.

2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al costo di provvista fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

#### Art. 7.

1. All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1997, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

#### Art. 8.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le relative procedure, purchè compatibili con l'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.



